

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA
SALA DELLA COMUNITA' DI VO' DI BRENDOLA

STATUTO

TITOLO I°

COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

- Art.1:** In data 25 gennaio 1984, con atto del Notaio dott. Francesco D'Ercole N.Rep.24.516 registrato a Vicenza il 27 gennaio 1984 N.888, si è costituito in Associazione il Gruppo Promozionale SALA DELLA COMUNITA' DI VO' DI BRENDOLA con sede in Brendola in Via Carbonara. L'Associazione, con finalità culturali, ricreative e sociali per la Comunità di Brendola, è di ispirazione cristiana e non ha scopi di lucro. Fa parte integrante dell'Atto Costituito lo Statuto sociale sottoscritto in data 25 gennaio 1984; l'originario statuto viene aggiornato con il presente per adeguarlo all'attuale legislazione vigente. L'associazione costituita nel 1984 prosegue, pertanto, ininterrottamente l'attività in essere ed il presente nuovo statuto non rappresenta interruzione delle attività precedenti.
- Art.2:** L'associazione organizza, promuove ed ospita attività culturali, incontri, proiezioni cinematografiche e sportive, conversazioni, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali e musicali e qualunque altra attività atta allo scopo ed in conformità alle finalità dell'art.1. L'associazione potrà altresì gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali dove ha sede l'associazione stessa.
- Art.3:** I mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività sono forniti:
- a. dal contributo dei soci al momento dell'iscrizione e dalle quote associative;
 - b. dal ricavo di particolari iniziative;
 - c. dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei spettacoli a pagamento;
 - d. da contributi, elargizioni e donazioni di privati ed enti pubblici e privati.

TITOLO II°

SOCI

- Art.4:** Può far parte dell'Associazione ogni cittadino residente nello stato Italiano che, condividendo lo spirito e le finalità della Sala della Comunità, faccia esplicita richiesta d'iscrizione quale Socio: la domanda di ammissione, presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, deve essere controfirmata per convalida da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il socio, al momento dell'iscrizione, accetta le finalità, gli scopi, le condizioni ed i regolamenti interni vigenti.
- Art.5:** La richiesta di affiliazione avviene attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un modulo in carta semplice presente presso la sede della Sala della Comunità. L'iscrizione all'associazione prevede la consegna di una tessera con il relativo

versamento di una quota associativa annuale o pluriennale stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo non è rimborsabile, né trasmissibile o vendibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La qualità di socio si perde per dimissioni (comunicate per iscritto), per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa o per indegnità: spetta al consiglio Direttivo la decisione della perdita della qualità di socio per indegnità. Al Socio non è dovuto alcun compenso derivante dall'attività della Sala della Comunità.

Art.6: Il socio ha il diritto:

- a. ad essere informato sulle attività e sui programmi della Sala della Comunità attraverso gli organi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b. a partecipare all'assemblea annuale dei soci per la presentazione e approvazione dei bilanci dell'associazione che si svolge nelle sedi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo: ogni socio, durante l'assemblea annuale, può chiedere informazioni sulle attività svolte dalla Sala e ogni chiarimento relativo al bilancio annuale;
- c. a prendere visione, presso la sede della Sala della Comunità, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata;
- d. il socio maggiorenne ha il diritto ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo della Sala della Comunità ed essere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
- e. il socio minorenni ha il diritto di partecipare alle assemblee con solo voto consultivo e non può assumere cariche associative.

TITOLO III° **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art.7: L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci. L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario.

All'assemblea prendono parte tutti i soci in regola con l'iscrizione. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.8: Spettano all'Assemblea Ordinaria:

- a. l'approvazione dei bilanci e della programmazione annuale;
- b. l'elezione del Consiglio Direttivo;
- c. l'approvazione o la modifica di eventuali regolamenti interni.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo. L'assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno, con l'avviso che deve essere comunicato con idonea forma di pubblicità.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti

espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, è valida con qualsiasi numero di presenti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Art.9: Spettano all'Assemblea Straordinaria:

- a. le modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o da richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la sede, la data, l'ora e l'ordine del giorno, con l'avviso che deve essere comunicato con idonea forma di pubblicità e con congruo preavviso.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, è valida con almeno 1/3 dei soci iscritti, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

TITOLO IV°

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10: Sono organi dell'Associazione:

- a. il Consiglio Direttivo;
- b. il Presidente;
- c. il Vicepresidente;
- d. il Segretario;
- e. il Responsabile Amministrativo.

Art.11: Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri soci, tutti maggiorenni, eletti a voto segreto dai Soci. I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni dall'elezione e sono rieleggibili senza limitazioni alla scadenza del mandato.

Il Consiglio cura la gestione organizzativa, morale ed economica dell'associazione approvando le proposte avanzate dal Presidente. In particolare al Consiglio sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge e dal presente statuto, riservate all'Assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativa programmazione annuale, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Art.12: Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta da effettuarsi entro un mese dall'elezioni, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e il Responsabile Amministrativo, che possono essere persone diverse dai soci.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, il Presidente e il Segretario; alle riunioni di Consiglio partecipano le rappresentanza dell'Amministrazione Comunale ed il parroco pro-tempore (o un suo delegato) quale rappresentante della Parrocchia, entrambi con solo parere consultivo.

Il Consiglio si riunisce di norma due volte al mese nei periodi d'attività della Sala della Comunità ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta scritta di due terzi dei membri del Consiglio.

I membri che risultassero assenti per cinque sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti: in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.13: Il Consiglio Direttivo dopo le nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Responsabile Amministrativo, aprirà entro 3 mesi dalla propria elezione, la nuova campagna di iscrizione dei soci che resterà aperta fino a 3 mesi prima della scadenza del mandato consiliare. I soci, iscritti dopo l'apertura della nuova campagna, si aggiungono ai soci precedenti.

Tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo dichiara conclusa la campagna di iscrizione dei soci e li convoca per le nuove elezioni.

Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede della Sala della Comunità e all'elezione non è previsto un numero minimo di Soci partecipanti al voto: le elezioni sono organizzate e presiedute dal Presidente e dal Segretario.

Art.14: Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito in ogni sede dal Vicepresidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più votato.

Il Presidente ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; la rappresenta di fronte alla legge, a terzi ed in giudizio, con facoltà di delega.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, assistito dal Segretario.

Art.15: Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli incarichi. Assiste al Presidente in ogni compito in relazione all'Assemblea dei Soci e alle elezioni del nuovo Consiglio.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta degli atti e dei registri. Resta in carica cinque anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.

Art.16: Il Responsabile Amministrativo viene nominato dal Consiglio Direttivo con funzioni di controllo dei documenti contabili, fiscali ed amministrativi; svolge compiti di organizzazione delle funzioni contabili, amministrative e tiene i rapporti con gli organi istituzionali collegati all'attività dell'associazione. Redige i bilanci annuali e resta in carica cinque anni ma decade in caso di decadenza del Presidente.

Art.17: Tutti gli organi dell'associazione sono composti da persone che svolgono la propria attività al servizio dell'Associazione a titolo gratuito quale opera di volontariato: è esclusa la distribuzione di utili ai soci, anche in forma indiretta; gli eventuali utili vanno reinvestiti o reimpiegati nell'associazione. Possono essere riconosciuti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. Spetta al Consiglio direttivo la decisione di revocare qualsiasi delle suddette cariche per indegnità.

TITOLO V° TUTELA

Art.18: L'atto costitutivo, lo statuto sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea dei Soci, vanno inviati agli organi competenti per legge, qualora richiesti.

Art.19: L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea dei Soci con le modalità previste dall'art.9 ed in tal caso dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo ed ogni bene dell'associazione dovrà essere devoluto alla Parrocchia di S.Stefano Protomartire in cui l'associazione ha sede, ai sensi delle vigenti normative e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20: L'associazione, per la propria attività indicata all'art.2, utilizza i locali, le strutture e gli impianti della sala cinematografica della Parrocchia di S.Stefano Protomartire. L'immobile, concesso dalla Parrocchia, secondo le modalità ed in contratti in essere, viene gestito e curato dal Consiglio Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, decidere l'esecuzione sul fabbricato di opere di manutenzione ordinaria o l'acquisto di attrezzature e impianti fissi; il Consiglio nomina il Presidente legale rappresentante per la presentazione di ogni autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività e all'esecuzione delle opere suddette.

Art.21: Per il corretto utilizzo degli immobili, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attività il Consiglio Direttivo può proporre di integrare il presente statuto sociale con un Regolamento Interno che verrà approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci. Il Regolamento, completa lo statuto sociale, con norme di attuazione volte a disciplinare la gestione ordinaria dell'attività dell'associazione e non può contenere modifiche o norme contrarie allo statuto.

TITOLO VI° NORME TRANSITORIE

Art.22: Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi il 1 novembre 2010 a Vo' di Brendola, sostituisce integralmente il precedente statuto ed entra in vigore con l'applicazione delle nuove norme il giorno successivo la pubblicazione con Atto Notarile. Nel frattempo rimangono in essere le norme del precedente statuto.